



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 17a cpv. 2 lett. c

- c ai veicoli sdoganati prima del 1° gennaio 2012.

Art. 17b cpv. 2 lett. c

- c ai veicoli sdoganati prima del 1° gennaio 2012.

Art. 17c cpv. 2 lett. c

- c ai veicoli sdoganati prima del 1° gennaio 2012.

Art. 17c^{bis} cpv. 3 lett. e, f e g

3 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

- e. ai veicoli fuoristrada secondo l'allegato I parte A punti 2.1 e 4 del regolamento (UE) 2018/858²;
- f. ai veicoli fuoristrada per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 2.3 del regolamento (UE) 2018/858;

¹ RS 641.711

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1610, GU L 2024/1610 del 6.6.2024.

- g. ai veicoli per uso speciale secondo l'allegato I parte A punto 5 del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 17d cpv. 3

³ Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati che:

- a. sono stati immatricolati all'estero più di 360 giorni prima della dichiarazione doganale in Svizzera; oppure
- b. sono stati immatricolati all'estero più di 180 giorni ma al massimo 360 giorni prima della dichiarazione doganale in Svizzera e presentano un chilometraggio pari o superiore a 5000 km:
 1. al momento della dichiarazione in dogana,
 2. al momento della prima ammissione alla circolazione, se il chilometraggio non è rilevato al momento della dichiarazione in dogana.

Art. 23b Indicazioni nella dichiarazione doganale

Ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 1° novembre 2006³ sulle dogane, chi trasferisce nel territorio doganale un veicolo già immatricolato all'estero, nella dichiarazione doganale deve indicare tale fattispecie e:

- a. la data della prima ammissione alla circolazione all'estero;
- b. il chilometraggio al momento della dichiarazione in dogana.

Art. 30 cpv. 2 lett. a

² Ai fini del calcolo della sanzione, le emissioni che superano l'obiettivo individuale vengono arrotondate per difetto come segue:

- a. a un decimo di grammo di CO₂/km in caso di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri;

Art. 130 cpv. 2

² L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli. A tal scopo è coadiuvato dall'USTRA.

II

Gli allegati 4a, 5, 12 e 12a sono modificati secondo la versione qui annessa.

³ RS 631.01

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 4a
(art. 28)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

N. 2.1 lett. k

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

k. 2025: XXXX kg.

N. 2.2 lett. h

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

h. 2025: XXXX kg.

N. 3.3 parametro «AW CO_{2sg}»

3 Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale per i veicoli pesanti

3.3 Per le formule di cui ai numeri 3.1 e 3.2 si applicano i seguenti parametri:

AW CO _{2sg}	4-UD: 299,57
	4-RD: 195,77
	4-LH: 103,32
	5-RD: 83,53
	5-LH: 55,02
	9-RD: 110,56
	9-LH: 63,47
	10-RD: 82,75
	10-LH: 56,84

Allegato 5
(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art 13 cpv. 1 della legge sul CO₂)

N. 1 lett. d

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

d. per l'anno di riferimento 2027: XX franchi.

N. 2 lett. c

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/tkm in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

c. per l'anno di riferimento 2027: XX franchi.

Allegato 12
(art. 112–113b)

Utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore

N. 2.1 e 2.5

2 Costi d'investimento computabili

- 2.1 Nell'ambito della prospezione sono computabili i costi d'esecuzione, di pianificazione, di direzione del progetto e le prestazioni proprie del richiedente, purché effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
- a. le attività per l'acquisizione di nuovi geodati;
 - b. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di prospezione;
 - c. l'analisi e l'interpretazione dei geodati.
- 2.5 Non sono computabili i costi:
- a. generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla prospezione e allo sfruttamento;
 - b. già remunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la prospezione e lo sfruttamento.

Allegato 12a
(art. 112–113b)

Utilizzazione indiretta di risorse idrotermali per la produzione di calore

N. 2.4

2 Costi d'investimento computabili

2.4 Non sono computabili:

- a. i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali correlate alla valorizzazione per un'utilizzazione indiretta;
- b. i costi già remunerati in altro modo, segnatamente mediante contributi cantonali per la valorizzazione per un'utilizzazione indiretta;
- c. i costi di investimento per la pianificazione e la realizzazione degli impianti di superficie che consentono l'utilizzazione indiretta, in particolare le pompe di calore.